

LEGGE BILANCIO 2017



Sintesi provvedimenti e approfondimento novità fiscali e disposizioni per le famiglie

COMUNICAZIONE DI GRAZIANO DE MUNARI Zelarino (Ve) – 31 gennaio 2017

LEGGE DI BILANCIO 2017

Legge n° 232 del 11/12/2016 **Bilancio 2017** in G.U. 21/12/2016.

Alla manovra è collegato il cd. Decreto Fiscale (**Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.193** conv. in Legge 1 dicembre 2016 n.225).

LA COMUNICAZIONE



La comunicazione prevede:

- Sintesi principali interventi del decreto collegato e della legge di bilancio 2017.
- Esame provvedimenti inerenti le principali novità fiscali di interesse generale, in particolare:
 - provvedimenti vari;
 - agevolazioni sulle abitazioni;
 - premi di risultato e welfare;
 - agevolazioni per rientro in Italia «cervelli» e lavoratori impatriati.
- Esame agevolazioni per studenti universitari e per la famiglia.



DECRETO COLLEGATO E LEGGE BILANCIO 2017

I PRINCIPALI INTERVENTI APPROVATI

SINTESI con segnalazione argomenti che saranno approfonditi

Equitalia

Viene abolita la società le cui competenze vengono trasferite all'Agenzia delle Entrate.

Studi di settore

Al via la riforma che li trasforma in "indicatori di compliance», ossia indicatori di conformità, indicatori della fedeltà fiscale del contribuente relativa agli anni precedenti con l'obiettivo di creare un sistema premiale.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 1/2

- Sanatoria estesa ai ruoli del 2016.
- ▶ Entro il 28 febbraio 2017, Equitalia, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione relativa agli accertamenti esecutivi, ovvero notificato l'avviso di addebito INPS.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2/2

- Possibile dilazionare il dovuto in 5 rate (3 nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre e 2 nel 2018 nei mesi di aprile e settembre) sulle quali sono dovuti gli interessi, a decorrere dal 1° agosto 2017.
- ▶ Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.
- ▶ Fissata al 31 marzo 2017 la scadenza per inviare il modello di adesione DA1. Entro la stessa data il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
- Fissata al 31 maggio 2017 la data entro la quale Equitalia risponde.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il contribuente può emendare la dichiarazione sempre entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria:

- sia per gli errori a se sfavorevoli (integrativa a favore)
- sia per gli errori a se favorevoli (integrativa a sfavore)

Le nuove disposizioni di favore sono applicabili anche per gli errori relativi alle dichiarazioni presentate prima del 3 dicembre 2016.

RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E NORME COLLEGATE

Per i contribuenti che si sono avvalsi della **voluntary- disclosure** non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

CERTIFICAZIONE UNICA



Il **termine** di **consegna della Certificazioni Unica** da parte dei Sostituti d'imposta ai sostituiti viene **fissato al 31 marzo** a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016

SOSPENSIONE DEI TERMINI

E' prevista la sospensione dei termini, dal 1° al 31 agosto, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.

E' prevista la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

DATE PAGAMENTI IRPEF E ADDIZIONALI

Posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e relative addizionali

IMMOBILI ALL'ESTERO

- Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta.
- Previsto solo l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti dell'IVIE.

CEDOLARE SECCA AFFITTI

In tema di cedolare secca sugli affitti, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

La mancata presentazione della comunicazione relativa a proroga o risoluzione del contratto è punita con una sanzione fissa di 100 euro che viene ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

MODELLO F24

- Per i contribuenti non titolari di partiva IVA è ripristinata la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo per operazioni con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni.
- Restano le restanti limitazioni previste dalla norma. Infatti, la novità non riguarda:
 - le modalità di presentazione dei modelli F24 "a zero", che continueranno a poter essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici;
 - l'invio delle deleghe di pagamento contenenti l'utilizzo di crediti in compensazione;
 - i titolari di partita IVA.

DICHIARAZIONI MODELLO 730

Consentito ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, di completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività:

- **a)** comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;
- **b)** consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
- **c)** trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte.

Tale facoltà è consentita a condizione che **entro il 7 luglio** dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la **trasmissione di almeno l'80 per cento delle dichiarazioni**.

Posticipato al 23 luglio di ciascun anno il **termine di invio**, da parte dei contribuenti, della **dichiarazione precompilata** senza che questo determini la tardività della presentazione.

VISTO INFEDELE SU MODELLO 730

- In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti è prevista la possibilità di produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata.
- In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.

MISURE PER RAFFORZARE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE

- ▶ Tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali.
- Dobbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini.
- Possibilità di emettere nota di credito IVA, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo quando le procedure si siano concluse infruttuosamente.

MISURA AGRICOLTURA

- Esenzione Irpef per anni 2017-2019 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- ▶ Esonero contributivo per anni 2017-2019 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel 2017.

MISURE PER LA CRESCITA 1/5

- ▶ Ires: l'imposta sulle imprese scende dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017 (il rinvio del taglio era previsto dalla Legge di Stabilità 2016).
- Introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) per imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria, previa opzione degli interessati: si calcola su utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'aliquota unica IRES al 24%.
- Industria 4.0: proroga del super ammortamento; viene inoltre stabilito un "iper ammortamento" al 250% per i beni digitali.
- Premi di risultato: l'importo soggetto agevolabile (imposta sostitutiva al 10% o welfare) viene innalzato da 2mila a 3mila euro (e da 2.500 a 4.000 nel caso di aziende con coinvolgimento paritetico dei lavoratori) (vedi slides da n.71).

MISURE PER LA CRESCITA 2/5

- ▶ Aiuto alla crescita economica (ACE): diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; misura estesa a persone fisiche, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria.
- ▶ Rinvio al 2018 di aumenti IVA (cd. clausola di salvaguardia) con contestuale eliminazione di aumenti di accise relativi al 2017 e 2018 (stima di riduzione della pressione fiscale per 15,133 miliardi di euro nel 2017).
- ▶ Aumento aliquota IVA di 0,9% dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9%) se nel 2018 non sarà sterilizzato il previsto aumento del 3%.

MISURE PER LA CRESCITA 3/5

- Proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (vedi slides da n.51)
- Proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50% per spese di acquisto di mobili (vedi slides da n.60)
- ▶ Confermato per gli anni 2017 e 2018 il credito di imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere e agrituristiche.

MISURE PER LA CRESCITA 4/5

- Credito d'imposta per investimenti di attività di ricerca e sviluppo: misura estesa al 2020, elevata al 50% delle spese con importo massimo annuale che sale da da 5 a 20 milioni per ciascun beneficiario.
- Prorogate al 30 giugno 2017 le agevolazioni su imposte indirette per trasferimenti immobiliari in seno a procedure concorsuali.

MISURE PER LA CRESCITA 5/5

- ▶ Riduzione dell'accisa sulla birra.
- Prevista un'imposta sostitutiva forfetaria su redditi prodotti all'estero per persone fisiche che trasferiscono residenza fiscale in Italia.
- ▶ "Visto investitori": previste agevolazioni per imprese che intendono fare significativi investimenti in Italia e in startup innovative.

MISURE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO

Agevolazioni: proroga di un anno per detrazione del 50% (ristrutturazioni) e di 5 anni per la detrazione del 65% per riqualificazione energetica (vedi slides da n.52);

Misure per l'emergenza sismica:

- ampliata la detrazione fiscale per interventi antisismici (vedi slides da n.65);
- stanziamenti dal 2017 al 2047 per la concessione del credito d'imposta sui finanziamenti agevolati di 25 anni per la ricostruzione privata;
- stanziamenti dal 2017 al 2020 per i contributi per la ricostruzione pubblica.

Edilizia: i proventi dei titoli autorizzatori e delle sanzioni in materia edilizia dal 2018 saranno destinati a finalità di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, difesa del suolo, mitigazione del rischio sismico e idrogeologico.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Vari provvedimenti, in particolare:

- istituito **Fondo di sostegno alla natalità** per favorire accesso al credito di famiglie con 1 o più figli nati o adottati dal 1° gennaio 2017;
- riconosciuto premio alla nascita (vedi slide n.109);
- istituito buono di 1000 euro per iscrizione ad asilo nido pubblico o privato o per il supporto domiciliare a favore di bambini sotto i 3 anni affetti da gravi patologie croniche (vedi slide n.111);
- incremento di 150 milioni del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- previsti incentivi a favore di enti pubblici e privati senza scopo di lucro per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non agli indigenti

MISURE DI FINANZA LOCALE

Nuove **regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali**, in base alla legge n.163 del 2016, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- obbligo del rispetto del saldo di pareggio dal 2017 sia in fase di previsione sia in fase di rendiconto;
- previsione di articolato sistema sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento del saldo di pareggio;
- sistema premiale per enti che rispettano il saldo di pareggio;
- confermato nel 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali e confermata nel 2017 la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 con delibera del consiglio comunale.

MISURE PREVIDENZIALI

- Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE);
- ▶ APE sociale: indennità a favore di categorie disagiate;
- Anticipo delle prestazioni della previdenza complementare (cd. RITA);
- ▶ Lavoratori precoci e lavori usuranti: introdotte agevolazioni per l'accesso al pensionamento anticipato;
- Esodati: ottavo intervento di salvaguardia;
- Opzione donna: misura estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015;
- Riconosciuto il diritto a pensione di inabilità per lavoratori affetti da patologie asbesto correlate di origine professionale o da causa di servizio:
- Part-time agevolato ridotto il limite massimo di spesa.

MISURE PER IL LAVORO

- ▶ Sgravi contributivi per nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche in apprendistato, nel settore privato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
- ▶ Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente: disposta proroga fino al 2018 (vedi slide n.110).
- Voucher asili nido o baby-sitting: proroga fino al 2018 (vedi slide n.113)
- Lavoratrici autonome vittime di violenza di genere: riconosciuto diritto all'astensione dal lavoro fino a 3 mesi con diritto a indennità giornaliera dell'80% del salario minimo.
- ▶ Contratti di solidarietà: stanziati 15 milioni di euro per la riduzione dei contributi a favore dei datori di lavoro.

MISURE PER PUBBLICO IMPIEGO

- Istituito il Fondo per il pubblico impiego con dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi dal 2018 per finanziare la contrattazione collettiva nel triennio 20126-2018, assunzioni di personale a tempo indeterminato e interventi per forze di polizia e vigili del fuoco.
- Prorogata al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti dei concorsi per corpi di polizia e vigili del fuoco.

MISURE PER LA SALUTE

Misure per migliorare l'efficienza organizzativa del SSN:

- disposizioni per garantire interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (FSE);
- ▶ finanziamento del SSN : il fabbisogno sanitario nazionale standard a carico dello Stato è di 113 miliardi di euro nel 2017, 114 miliardi nel 2018 e 115 miliardi nel 2019;
- misure per la revisione della governance farmaceutica;
- istituzione di fondo per i medicinali innovativi e fondo per gli oncologici alternativi, con dotazione iniziale di 500 milioni ciascuno.

MISURA PER UNIVERSITA' E RICERCA 1/2

- ▶ Istituita "no tax area" per studenti appartenenti a nucleo familiare con Isee fino a 13 mila euro fino al primo anno fuori corso (vedi slides da n.98)
- ▶ Esonero da tasse e contributi universitari per studenti di corsi di dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio (vedi slides da n.98).
- Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di 55 milioni per il 2017 e 105 milioni dal 2018.
- ▶ **Detraibilità o deducibilità delle erogazioni liberali** a favore di istituti tecnici superiori (*vedi slide n.51*).

MISURE PER UNIVERSITA' E RICERCA 2/2

- Istituito Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza all'interno del FFO con stanziamento di 271 milioni annui dal 2017.
- Istituito Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca all'interno del FFO con stanziamento di 45 milioni annui dal 2017.
- Contributo una tantum del 65% del prezzo fino ad un massimo di 2500 euro per acquisto di strumento musicale nuovo per studenti di appositi corsi di studio.
- Istituita fondazione per la creazione di una nuova infrastruttura di ricerca nazionale multidisciplinare e per la realizzazione del progetto "Human Technopole".

MISURE PER LA SCUOLA 1/2

- Istituito nuovo fondo per l'incremento dell'organico docente dell'autonomia, con dotazione di 140 milioni di euro nel 2017 e 400 milioni nel 2018.
- Stanziati ulteriori 128 milioni di euro per proseguire il piano straordinario di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (cd. programma #scuole belle).
- ▶ Raddoppiato (da 12,2 a 24,4 milioni) il contributo per le scuole paritarie che accolgono **alunni con disabilità**.
- Contributo aggiuntivo di 50 milioni per le scuole dell'infanzia paritarie da corrispondere entro il 31 ottobre.

MISURE PER LA SCUOLA 2/2

- ▶ Detrazione Irpef del 19% per le spese di frequenza scolastica: importo massimo per studente fissato a euro 564 per il 2016, euro 717 per il 2017, euro 786 per il 2018 e euro 800 dal 2019 (vedi slides da n.49).
- ▶ Contratti a tempo determinato nella scuola: fornita interpretazione autentica in tema di durata massima dei contratti e rifinanziato fondo per risarcimento danni da reiterazione dei contratti.

MISURE PER LA CULTURA

- Card cultura per i giovani: la misura, introdotta dalla legge di stabilità 2016, è estesa ai giovani che compiono 18 anni nel 2017, ed utilizzabile per l'acquisto di musica registrata, corsi di musica, di teatro e lingua straniera.
- Accesso a luoghi di cultura: previste misure per razionalizzare la distribuzione dei biglietti e adeguare le Soprintendenze agli standard internazionali in materia di musei e istituzioni culturali.
- Vendita abusiva di biglietti per attività di spettacolo: previsto un articolato sistema di sanzioni
- ▶ Cultura e lingua italiana: istituito fondo per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero

MISURE PER INVESTIMENTI 1/2

Istituito presso il MEF il **Fondo per il finanziamento di investimenti** con dotazione di 1,9 miliardi di euro per il 2017, 3,150 miliardi per il 2018, 3,5 miliardi per il 2019 e 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Questi i settori interessati:

- trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
- infrastrutture (comprese rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione);
- ricerca;
- difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- edilizia pubblica (compresa quella scolastica);

MISURE PER INVESTIMENTI 2/2

Questi i settori interessati (segue):

- attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
- prevenzione del rischio sismico;
- investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di città metropolitane e di comuni capoluogo di provincia;
- eliminazione delle barriere architettoniche.

MISURE PER LA GIUSTIZIA 1/2

- ▶ Nuove assunzioni nel settore della giustizia.
- Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria: una parte delle risorse del nuovo fondo per gli investimenti sarà destinata all'avvio del processo telematico.
- ▶ Estesa la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale per ricomprendervi anche tossicodipendenti condannati per reati lievi, imputati messi alla prova e condannati per guida in stato di ebbrezza.
- Precari della giustizia: prolungato a tutto il 2017 il periodo di perfezionamento che può essere svolto nell'ambito dell'ufficio per il processo da lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati che hanno completato il tirocinio formativo.

MISURE PER LA GIUSTIZIA 2/2

- Modifiche alla legge fallimentare: possibilità di proporre pagamento parziale o rateale di crediti tributari, contributivi e lva, in sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti;
- ▶ Fondo per indennizzo delle vittime di reati intenzionalmente violenti: vi confluiranno gli introiti delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal D.Lgs. n. 7/2016, riscossi da Equitalia Giustizia e inizialmente destinati alla cassa delle ammende.
- Funzionamento delle sedi giudiziarie: prorogata al 31 dicembre 2017 la possibilità di avvalersi di dipendenti comunali per i servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.

MISURE PER GIOCHI

- Gara Superenalotto: avvio della gara pubblica per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore.
- Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali: possibilità di inserire codice fiscale del cliente nello scontrino e nella ricevuta.
- Probabilità di vincita dei premi della lotteria maggiorate del 20% in caso di transazioni con carta di debito o di credito.

MISURE PER LA PESCA

- Istituito Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017 per garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio, sospensione dell'attività per condizioni meteorologiche avverse e ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro.
- Riconosciuta indennità giornaliera di 30 euro per il 2017 per i lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dell'attività connesso al fermo biologico.

CANONE RAI

Riduzione canone 2017 per abbonamento privato da 100 a 90 euro.

START-UP INNOVATIVE

Misure di semplificazione per la costituzione di start-up innovative:

- sottoscrizione dell'atto costitutivo anche con firma elettronica avanzata autenticata, oltre che con firma digitale;
- esonero dell'atto costitutivo da imposte di bollo e diritti di segreteria.



LEGGE BILANCIO 2017

APPROFONDIMENTI PROVVEDIMENTI FISCALI

Sintesi dalla normativa.

PROVVEDIMENTI VARI



PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017

Anche per l'anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

DETRAZIONI FISCALI PER I PENSIONATI

Sono state modificate le detrazioni per redditi di pensione per i percettori di età inferiore a 75 anni, equiparandole a quelle previste per i percettori di età non inferiore a 75 anni.

DETRAZIONI FISCALI PER I PENSIONATI

Tabella detrazione per redditi di pensione

(art.13 D.P.R.917/1986)

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880 L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
Oltre 8.000 fino a 15.000	1.297+[583 x <u>15.000 – reddito complessivo</u>] 7.000
Oltre 15.000 fino a 55.000	1.297x [<u>55.000 – reddito complessivo</u>] 40.000
Oltre 55.000	zero

DETRAZIONI FISCALI PER FREQUENZA SCOLASTICA

Viene modificato l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile sostenuta per la frequenza di scuole d'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) da 400 euro a 564 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a partire dall'anno 2018.

Spese agevolabili: la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica.

Le spese sostenute per l'utilizzo della mensa scolastica sono detraibili anche nel caso in cui il servizio mensa sia reso da soggetti diversi rispetto alla scuola frequentata. Si tratta, ad esempio, del caso in cui lo studente usufruisca del servizio di ristorazione reso dal Comune o da soggetti terzi, quali cooperative di servizio.

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

DETRAZIONI FISCALI PER EROGAZIONI AD ISTITUTI TECNICI

Viene ampliato l'ambito delle erogazioni liberali detraibili al 19% ai fini IRPEF, comprendendo anche quelle destinate agli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Prevista la riapertura dei termini per rideterminare il valore:

- dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
- delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Pertanto:

- ▶ Il **01.01.2017** è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.
- Il **30.06.2017** è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima.
- Il **30.06.2017** è il nuovo termine entro cui versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

È stabilito che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all'8%:

- per le partecipazioni qualificate,
- per le partecipazioni non qualificate,
- per i terreni.

AGEVOLAZIONI SULLE ABITAZIONI



PROROGA DETRAZIONE 65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 1/4

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- ▶ interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.lgs. 192/2005, fino ad un massimo di detrazione di 100mila Euro;
- interventi su strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;

PROROGA DETRAZIONE 65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 2/4

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica (segue):

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
- installazione di schermature solari (di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

PROROGA DETRAZIONE 65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 3/4

La detrazione al 65% per gli interventi di risparmio energetico, relativi alle parti comuni degli EDIFICI CONDOMINIALI, sono invece stati prorogati fino al 2021.

Sono state, poi, inserite alcune nuove disposizioni tese a rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali.

In particolare sono state previste:

- ▶ la detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- ▶ la detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.

PROROGA DETRAZIONE 65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 4/4

Queste due nuove detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per queste nuove tipologie di interventi agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative di tale cessione.

La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del beneficio fiscale, è asseverata da professionisti abilitati mediante apposita attestazione.

PROROGA DETRAZIONE 50% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 1/3

Viene prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi:

- di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze;
- di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali;
- di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

PROROGA DETRAZIONE 50% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 2/3

Viene **prorogata al 31.12.2017 la detrazione Irpef del 50%** prevista per gli interventi *(segue):*

- di eliminazione delle barriere architettoniche;
- di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- di cablatura degli edifici e di contenimento dell'inquinamento acustico;
- di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- di adozione di misure antisismiche;
- di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici.

PROROGA DETRAZIONE 50% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 3/3

La detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Tra le spese agevolabili rientrano quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

PROROGA DELLA DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: MA CON NOVITÀ 1/5

Viene prorogata l'agevolazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo di fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione ma dal 2017 spetterà solo se vi sono interventi di recupero edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016.

Secondo la disposizione vigente fino 31 dicembre 2016, invece, le spese per gli interventi di recupero edilizio devono essere sostenute dal 26 giugno 2012.

61

PROROGA DELLA DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: MA CON NOVITÀ 2/5

Strettamente connesso alle spese di ristrutturazione, vi è il cd. **bonus mobili**, il quale dà diritto di detrarre al 50% le spese relative all'acquisto di **mobili** e grandi **elettrodomestici** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

In particolare, è necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all'arredo di **unità immobiliari residenziali** oggetto dell'intervento.

Nell'ambito della stessa unità abitativa, non è, però, d'obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell'opera edilizia. Pertanto, il bonus mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.

L'agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano le **parti comuni del condominio**, a condizione che i beni siano destinati alle parti comuni medesime.

La legge di Bilancio per il 2017 prevede la **proroga** anche del bonus mobili, **fino al 31 dicembre 2017**.

PROROGA DELLA DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: MA CON NOVITÀ 3/5

Con la proroga prevista per il 2017, la detrazione è consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016.

Pertanto, se fino al 2016, ai fini della possibilità di fruire del bonus mobili, rilevava il fatto che "a monte", ossia dal 26 giugno 2012, fosse stato effettuato un intervento edilizio agevolabile, la proroga per il 2017 prevede invece un **nuovo** termine iniziale dal quale computare i lavori di ristrutturazione a cui agganciare il beneficio.

PROROGA DELLA DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: MA CON NOVITÀ 4/5

Si ricorda che la data di avvio dei lavori di ristrutturazione può essere comprovata:

- dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
- da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art.47 D.P.R.445/2000), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

PROROGA DELLA DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: MA CON NOVITÀ 5/5

Il beneficio, da fruire in 10 quote annuali di pari importo, consiste in una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di quei beni, da calcolare su un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare.

Ai fini del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si dovrà tener conto anche delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

Restano invariate tutte le altre condizioni per avere diritto al bonus.

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI ANTISISMICI 1/6

La legge di stabilità non prevede proroga di questa tipologia di detrazione in vigore fino al 31.12.2016 ma modifica le disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per gli interventi antisismici.

Interventi agevolabili

La detrazione fiscale spetta per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Tra le spese detraibili rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI ANTISISMICI

2/6

Durata temporale agevolazione

La detrazione riguarda le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 le cui procedure di autorizzazione sono iniziate dopo l'1.1.2017.

Tipologia di immobili e ubicazione

In base alla nuova disposizione, è irrilevante la tipologia di immobile destinatario dell'intervento di messa in sicurezza (immobili di tipo abitativo e quelli destinati alle attività produttive).

Pertanto, possono essere agevolabili anche le spese sostenute per la messa in sicurezza delle abitazioni secondarie (c.d. seconde case) purché ubicate in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). Si segnala che ora il beneficio è fruibile anche per gli immobili che sono ubicati in aree geografiche corrispondenti alla zona 3 che presenta un minor rischio sismico. Ad esempio rientrano nel perimetro di questa zona 111 comuni del vicentino su 121.

(vedasi sul sito http://www.protezionecivile.gov.it la classificazione dei comuni).

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI ANTISISMICI

3/6

Misura della detrazione e modalità fruizione

La detrazione è pari al 50 per cento su un ammontare massimo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo fruibile di spesa (96.000 euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per i quali si è già fruito della detrazione.

In base alla nuova norma, qualora da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio:

- ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta;
- ▶ a due classi di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI ANTISISMICI

4/6

Le percentuali di detrazione possono poi essere elevate fino a raggiungere la misura del 75 o dell'85 per cento quando gli interventi, che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore, sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Anche le detrazioni relative ad interventi condominiali si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI ANTISISMICI 5/6

I soggetti beneficiari della detrazione per interventi condominiali hanno la possibilità per tali interventi (realizzati dall'1.1.2017) di optare per la cessione del corrispondente credito:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- ▶ ad altri soggetti privati (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari).

Le modalità di attuazione di tale disposizione dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI ANTISISMICI 6/6

Classificazione rischio sismico delle costruzioni

Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28.02.2017, stabilirà le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, e le modalità per l'attestazione da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

PREMI DI RISULTATO E WELFARE



http://www.cislveneto.it/servizionline/calcolorisparmiofiscale

Obiettivi dell'intervento

- ▶ Favorire la produttività spostando la contrattazione laddove si possono fare scambi positivi tra aumenti di efficienza e incrementi salariali per i lavoratori.
- Consentire i risparmi fiscali alle aziende e aumentare i salari dei lavoratori raggiunti da contrattazione aziendale.
- ▶ Favorire le forme di partecipazioni organizzativa dei lavoratori.
- Promuovere l'integrazione sussidiaria del welfare aziendale alle forme di welfare pubblico.

Agevolazione per lavoratori dipendenti

Ricordiamo che le disposizioni trovano applicazione per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Come per precedenti edizioni escluse le Amministrazioni pubbliche (di cui art.1 comma 2 del D.Lgs.n.165 del 2001).

Ambito applicazione

Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, è necessario che, nell'arco di un periodo congruo considerato nell'accordo, sia stato realizzato almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

•

Ambito applicazione

Relativamente ai criteri «incrementali» ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, il decreto ne rinvia la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la quale deve «prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati".

I limiti reddituali del lavoratore

I limiti reddituali vengono incrementati in quanto il limite di accesso che nel 2016 era di 50.000 euro di reddito di lavoro dipendente nel periodo di imposta precedente (2015) sale a 80.000 euro.

Per l'anno 2017, quindi, possono accedere i lavoratori che nel 2016 hanno percepiti redditi inferiori a 80.000 euro.

Limiti reddituali del lavoratore

Al fine della verifica della condizione reddituale (2016) si ritiene siano applicabili le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 11 del 30 aprile 2013, pur riferendosi alla normativa approvata per i redditi 2013.

In particolare:

▶ - ai fini della verifica della soglia reddituale (..),cui è subordinato l'accesso al regime sostitutivo in esame, rileva l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate), (..) anche in relazione a più rapporti di lavoro e assoggettati a tassazione ordinaria.

Limiti reddituali del lavoratore

Ai fini della verifica in questione deve essere altresì considerato il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all'estero. Ciò in quanto la soglia posta dalla disposizione mira ad esprimere la capacità del soggetto di produrre un ammontare qualificato di reddito di lavoro dipendente e, in tal senso, rimane irrilevante la circostanza che l'attività di lavoro dipendente sia svolta all'estero e non abbia avuto rilevanza reddituale in Italia.

Limiti reddituali del lavoratore

Sono esclusi dal computo ai fini della verifica in esame i redditi sottoposti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, come in precedenza indicati.

L'imposta sostitutiva spetta anche ai lavoratori dipendenti che nel **2016** non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o che nel medesimo anno non hanno conseguito alcun reddito.

Risulta irrilevante, al fine dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in esame, l'eventuale superamento nell'anno **2017** della soglia di euro **80.000**.

Aggiornato l'importo dei premi agevolabile

Gli importi dei premi agevolabili da 2.000 euro (come previsto nella legge di stabilità per 2016) salgono a **3.000** euro.

Inoltre, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto dai contratti collettivi ed in conformità del decreto interministeriale 12 marzo 2016 l'importo dei premi sale dalle attuali 2.500 euro fino a **4.000 euro**.

Agevolazioni sulle somme relative ai premi di risultati

Ricordiamo che la norma prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile.

Quali sono i benefit che possono essere sostitutivi della retribuzione per premio di risultato ?

Sono le somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile come individuate dall'art.51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3.

(vedi slide successiva)

SOMME E VALORI ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE Art.51, commi 2 e 3

SERVIZI	LIMITE SPESA per dipendente
Servizi di educazione e istruzioni in età prescolare, compresi quelli integrativi e di mensa connessi (art.51 comma 2 lett. f-bis)	Nessun limite
Frequenza di ludoteca e centri estivi ed invernali-borse di studio (art.51 c.2 lett. f-bis)	Nessun limite
Contributi di assistenza sanitaria (art.51 c. 2 lett. a)	Euro 3.615,20 (annuo)
Fondi pensione integrativi (art.51 c.2 lett h)	Euro 5.164,57 (annuo)
Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dip. (art.51 c.2. lett.d)	Nessun limite
Ticket lunch (art.51 c.2 lett. c)	Euro 5,29 o 7 (giornaliero)
Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51 c.2 lett. f -ter)	Nessun limite
Opere e servizi offerti dal datore lavoro (volontariamente o sulla base di accordi collettivi, contratto o accordi e regolamenti aziendali). Educazione e istruzione (corsi), ricreazione (teatro, viaggi), assistenza sociale e sanitaria o culto. (art.51 c.2 lett.f)	Nessun limite
Fringe benefits (art.51 c. 3)	Euro 258,23 (annuo)
Valore delle azioni offerte alle generalità dei dipendenti (art.51 c.2 lett. g)	Euro 2.065.83

Conversione premi in welfare - novità 1/5

Nel caso il lavoratore scelga la conversione del premio in welfare aziendale, sono state approvate diverse modifiche.

In particolare è previsto che i lavoratori possano fruire, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato assoggettabili a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento anche dei beni e dei servizi di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR (es. autovetture ad uso promiscuo, prestiti a tasso agevolato, alloggi concessi in uso, servizi gratuiti di trasporto ferroviario).

Conversione premi in welfare - novità 2/5

In tal caso, restano comunque fermi, per espressa previsione normativa, i criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione indicati nel comma 4 del suddetto art. 51 del TUIR.

Conversione premi in welfare – novità 3/5

Si incentiva, mediante la leva fiscale, il ricorso da parte dei lavoratori alla previdenza complementare, alla sanità integrativa, alla partecipazione azionaria nella società presso cui lavorano.

Nel caso in cui il dipendente acceda al welfare di produttività verrebbero superati alcuni limiti, previsti

- del limite di euro 5.164,57 fissato per la previdenza complementare;
- del limite di euro 3.615,20 fissato per la contribuzione sanitaria;
- della previsioni contenute nell'art. 51, comma 2, lett g) del TUIR in materia di azionariato ai lavoratori (il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro 2.065,83)

Conversione premi in welfare – novità 4/5

Sono introdotte tra le somme e valori detassati le assicurazioni aventi come oggetto rischi di non autosufficienza o di malattie considerate gravi (mediante fondi bilaterali previsti dai contratti nazionali) e i sussidi occasionali per gravi esigenze personali o familiari del lavoratore

Vedi slides successiva.

Conversione premi in welfare – novità 5/5

AGGIUNTA lettera f-quater al comma 2 dell'art. 51

2. Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente):

((f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie));

Opere e servizi di welfare aziendale - precisazione 1/3

Viene puntualizzato che l'utilizzazione di opere e servizi offerti dal datore di lavoro riconosciuti volontariamente o sulla base di accordi collettivi o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, al coniuge, figli ed altri familiari di cui all'art.12 TUIR per le finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto potrà essere prevista anche dal contratto collettivo a prescindere dal livello.

Opere e servizi di welfare aziendale - precisazione 2/3

Tuir - art.51 comma 2 lett.f)

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

Opere e servizi di welfare aziendale - precisazione 3/3

"Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale".

AGEVOLAZIONI PER RIENTRO IN ITALIA «CERVELLI», e LAVORATORI



INCENTIVI PER RIENTRO «CERVELLI»

Il **regime fiscale agevolato** per favorire il trasferimento in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero che decidono svolgere qui la loro attività **diventa strutturale**. Il comma in esame cancella il limite temporale previsto nel 2010, in base al quale la disposizione sarebbe scaduta nel 2017.

Si ricorda che:

- I'agevolazione consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia;
- I'esenzione dall'IRPEF si applica senza limiti in riferimento alla tipologia di reddito, che quindi può essere anche non attinente all'attività di studio o di lavoro svolta all'estero;

INCENTIVI PER RIENTRO «CERVELLI»

Si ricorda che (segue):

- rientrano nell'ambito di applicazione degli incentivi fiscali anche i redditi derivanti dalle attività di lavoro che, ai fini fiscali, producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come, ad esempio, le collaborazioni o le borse di studio;
- I'agevolazione ha la durata di quattro anni, in quanto è riconosciuto con riferimento al periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi d'imposta successivi, a condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia.

INCENTIVI PER LAVORATORI RIMPATRIATI

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (fattispecie aggiunta con Legge di Bilancio 2017) prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento (in precedenza era il 70 per cento) del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

 a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;

INCENTIVI PER LAVORATORI RIMPATRIATI

(seguono condizioni)

- b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- c) l'attività lavorativa é prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- d) i **lavoratori rivestono ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Le condizioni delle lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi.

INCENTIVI PER LAVORATORI RIMPATRIATI

Le agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello stato e per i quattro periodi successivi.

Per evitare discriminazioni e ampliare il novero dei beneficiari, l'accesso è esteso anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.



LEGGE BILANCIO 2017

APPROFONDIMENTI AGEVOLAZIONI PER STUDENTI UNIVERSITARI E PER FAMIGLIE

Sintesi dalla normativa.

AGEVOLAZIONI PER STUDENTI UNIVERSITARI



ESONERO CONTRIBUTIVO STUDENTI UNIVERSITARI

Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali devono corrispondere un contributo onnicomprensivo annuale per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.

L'importo del contributo è stabilito da ciascuna università statale.

ESONERO CONTRIBUTIVO STUDENTI UNIVERSITARI

Sono esonerati gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", "ISEE", inferiore o eguale a 13.000 euro;
- **b)** sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio oppure sono al primo anno fuori corso;

ESONERO CONTRIBUTIVO STUDENTI UNIVERSITARI

Sono esonerati gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti (segue):

- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;
- ▶ d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

ESONERO CONTRIBUTIVO STUDENTI UNIVERSITARI

Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui **ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro**, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

Per gli **iscritti fuori corso** che appartengono a un nucleo familiare il cui **ISEE sia inferiore a 30.000 euro** l'importo è incrementato fino a un massimo del 50% con un valore minimo di 200 euro.

I limiti di importo ISEE sono aggiornati ogni tre anni.

ESONERO CONTRIBUTIVO STUDENTI UNIVERSITARI

I regolamenti possono prevedere:

- ulteriori casi di esonero del contributo,
- rateazione del pagamento.

Oltre al contributo onnicomprensivo, le Università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti.

Il contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali nel caso di **studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea** e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

ESONERO CONTRIBUTIVO STUDENTI UNIVERSITARI

Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari mentre gli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione sono soggetti al contributo annuale.

ESONERO CONTRIBUTIVO STUDENTI UNIVERSITARI

Le nuove norme non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'Università degli studi di Trento.

Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro la data del 31 marzo 2017, sono invece tenute ad adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca. In caso di mancato adeguamento entro la data prefissata si applicano i limiti previsti per le università statali.

PROVVEDIMENTI PER LA FAMIGLIA



PREMIO ALLA NASCITA

Dal 1.1.2017 è riconosciuto un premio di importo pari a 800 euro per ogni nascita o adozione di minore, erogato dall'INPS su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione; il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo.

CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE LAVORATORE

Le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni dal 2013, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

BUONO ASILO NIDO

- Ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità.
- ▶ Il **buono è corrisposto dall'INPS** al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

DETRAZIONE ASILO NIDO

Dal 2017 è prevista l'incompatibilità della detrazione del 19%, fino a un tetto di 632 euro, delle spese sostenute per le rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati con il buono del valore di 1.000 euro all'anno per tre anni.

VOUCHER BABY SITTING

Rifinanziato per il 2017-2018 anche il voucher baby/sitting, introdotto dalla legge 92-2012, di 600 euro mensili, da fruire in alternativa al congedo parentale facoltativo, fino a un massimo di sei mesi.

Il voucher è previsto anche per le lavoratrici autonome e imprenditrici.

Queste due misure non sono cumulabili fra loro.

Grazie dell'attenzione e buon lavoro....